



Convegno **Discalculia: una sfida didattica possibile**

Esame di Stato 2019: il contesto normativo e le novità

D.L. 62 - Art.20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Accademia di Belle Arti di Napoli
Venerdì, 8 Febbraio 2019

**Domenica DI SORBO – Dirigente
Tecnico MIUR**



Fonti:

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018

Ed inoltre (**solo** per le parti non abrogate):

Legge 425/1997

DPR 122/2009



Nuovo Esame di Stato



Indicazioni MIUR

Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018

Nota MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018

D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019



I PRINCIPALI ELEMENTI di NOVITÀ

1. I requisiti per l'ammissione all'esame
2. L'incremento del peso del credito scolastico
3. Le modifiche nella struttura e nell'organizzazione delle prove di esame (prima e seconda prova scritta; colloquio)
4. L'abolizione della terza prova
5. L'introduzione delle prove standardizzate nazionali al livello

13



ESAME DI STATO per STUDENTI con DISABILITA'

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- coerenza con il PEI
- prove differenziate (equipollenti o non equipollenti)
- Diploma o Attestato
- gli studenti con disabilità con prove non equipollenti possono **non** sostenere una o più prove
- agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato l'attestato di credito formativo



ESAME DI STATO per STUDENTI con DISABILITA'

Il ruolo dei docenti di sostegno, o degli eventuali esperti, che hanno comunque funzione di supporto, viene svolto nella predisposizione, nello svolgimento e nella correzione delle prove di esame

Studenti con disabilità e prove INVALSI: il consiglio di classe può disporre misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti della prova



ESAME DI STATO per STUDENTI con DSA

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- coerenza con il PDP
- strumenti compensativi
- percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva
- percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere (in caso di particolare gravità del DA, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato



Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del **Piano Educativo Individualizzato**.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.



3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.



7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.



12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
13. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.



14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
15. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)



Alunni con disabilità
(certificata secondo
la L.104/92)

Disabilità intellettiva

Disabilità motoria

Disabilità sensoriale

Pluridisabilità

Disturbi neuropsichici

**PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO**

**Alunni con
Disturbi Specifici
dell'Apprendimento**
(DSA - certificati secondo la
L. 170/2010)

Dislessia evolutiva

Disortografia

Disgrafia

Discalculia

**PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO**

**Alunni con altri
Bisogni Educativi
Speciali**
(DM 27/12/2012
e CM 8/2013)

Altre tipologie di
disturbo non previste
nella L. 170/2010

Alunni con iter
diagnostico di DSA
non ancora completato

Alunni con svantaggio
socioeconomico

Alunni con svantaggio
socioculturale

**PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO**
(se deciso dal Consiglio
di classe)



D.S.A. negli Esami di Stato

Per gli studenti con questa particolare condizione, le difficoltà che incontrano non sono solo di tipo sociale ma anche di tipo educativo.

Per questo, il MIUR ha stabilito che durante l'esame i ragazzi con DSA potranno servirsi di quegli strumenti compensativi, inclusi **software informatici, o dispense (mappe/tabelle/formulari)** previste dal loro **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** di cui si sono serviti nel corso di tutto l'anno scolastico.

Tra le agevolazione concesse ai DSA, affinché sostengano nel miglior modo possibile le **prove scritte e orali**, ci sono:



D.S.A. negli Esami di Stato

- la **possibilità di utilizzare dispositivi per l'ascolto dei testi della prova**, registrati in formati "mp3";
- il sostegno da parte di un professore della commissione che legga al candidato i testi delle prove scritte;
- la trascrizione del testo su supporto informatico
- l'opportunità di prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte
- l'opportunità di adottare particolare criteri valutativi che tengano conto del contenuto della prova e non della forma.



D.S.A. negli Esami di Stato

Le due forme fondamentali di disturbo specifico di apprendimento riguardano la **lettura** e l'**aritmetica**.

Molti studi hanno dimostrato che le difficoltà aritmetiche sarebbero molto più frequenti delle difficoltà di lettura.

Le difficoltà aritmetiche possono manifestarsi con errori, o con lentezza tanto nel calcolo vero e proprio, quanto nell'attività cognitiva (ragionamento, soluzioni di problemi, ecc.) che richiede anche operazioni di calcolo. Molti bambini hanno dei grossi problemi nell'usare i numeri o le procedure ad essi associate.

La **discalculia evolutiva** si può definire come un "disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche che si manifesta in bambini di intelligenza normale e che non hanno subito danni neurologici".

Il disturbo di calcolo può essere associato con altri disturbi specifici di apprendimento, in primo luogo, con la dislessia e, in secondo luogo, con le difficoltà spaziali che incontra il bambino con disturbo non verbale dell'apprendimento.



D.S.A. negli Esami di Stato

Nel Disturbo del Calcolo possono essere compromesse diverse capacità, incluse le capacità “linguistiche” (per es., **comprendere** o **nominare i termini**, le **operazioni**, o i **concetti matematici**, e **decodificare** problemi scritti in simboli matematici), capacità “percettive” (per es., **riconoscere** o **leggere** simboli numerici o segni aritmetici e **raggruppare** oggetti in gruppi), capacità “attentive” (per es., **copiare** correttamente numeri o figure, **ricordarsi** di aggiungere il riporto e **rispettare** i segni operazionali) e capacità “matematiche” (per es., seguire **sequenze** di passaggi matematici, **contare** oggetti, e **imparare** le tabelline).



D.S.A. negli Esami di Stato

Poniamo domande che potrebbero essere poste dai genitori di studenti che dovranno affrontare l'esame di stato:

1. Nella norma si evince che lo studente disabile possa sostenere prove differenziate con valore equipollente a quelle fornite dal Ministero: il Miur deve essere informato dai genitori prima ed entro che termine?

Il MIUR non deve essere informato dal genitore. Si tratta di una comunicazione che compete alla scuola.



D.S.A. negli Esami di Stato

2. Il PEI dovrà contenere tale opportunità? Il tempo differenziato previsto nella norma riferito allo svolgimento delle prove deve essere contenuto nel PEI?

Quanto più il PEI è chiaro tanto più lo svolgimento dell'esame sarà adeguato a riconoscere efficacemente il percorso di studi effettuato dallo studente.

Nel PEI dovranno essere riportati chiari riferimenti ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati durante l'anno, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. Tale analisi dovrà essere riportata nel documento del 15 maggio (art. 17 del D.lgs. n. 62/2017), a cura del Consiglio di Classe affinché la Commissione di esame ne possa tenere conto per l'espletamento dei lavori. Spetta, infatti, al **Consiglio di Classe indicare** la tipologia delle prove d'esame esprimersi anche sul loro valore di equipollenza, mentre è competenza della Commissione di Esame la **predisposizione**, lo **svolgimento** e la **correzione** delle stesse. Per quanto detto, anche la richiesta di tempi più lunghi è opportuno sia già esplicitato nel PEI.



D.S.A. negli Esami di Stato

3. In sede di esame l'IDS sarà presente per l'intero svolgimento di ogni singola prova, compresa quella orale?

L'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 62/2017 chiarisce che *“Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico”*. Il docente di sostegno è tenuto a supportare la Commissione di Esame, se necessario, per tutte le prove di esame.

4. Si devono necessariamente proporre prove differenziate con valore equipollente?

Se la docente di sostegno esprime il parere per cui lo studente è in grado di svolgere l'esame **senza avvalersi di prove equipollenti** si useranno strumenti dispensativi e/o compensativi e il gruppo di lavoro per il PEI resta la sede dove prendere certe decisioni, tenendo conto del carico emotivo che porta un esame di stato.



D.S.A. negli Esami di Stato

Viceversa se sono previste prove equipollenti queste devono essere fornite alla Commissione d'esame ed essere coerenti con il Piano Educativo Individualizzato seguito dallo studente durante l'anno scolastico.

In ogni caso, la competenza di predisporre le prove è della Commissione d'Esame che sulla base della *“documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.”* (art. 20, co. 2, D.lgs. n. 62/2017)



D.S.A. negli Esami di Stato

5. Supponendo che il docente di sostegno abbia un incarico annuale, qualora non fosse disponibile, potrà essere sostituito e a chi spetta fare istanza ed entro che termini?

Se la Commissione d'esame ritiene di avvalersi dell'insegnante di sostegno (art. 20, co. 3 del D.lgs. n. 62/2017), in una qualunque delle fasi di predisposizione, svolgimento e correzione delle prove d'esame, la scuola è tenuta a garantirne la presenza.

In definitiva, devono **essere garantiti** gli **strumenti dispensativi e compensativi** individuati sia nel PEI* che nel PDP* e che sono stati utilizzati durante l'anno scolastico.

Ai sensi del co. 1, art. 20 del D.Lgs n. 62/2017, è importante che il Consiglio di Classe, nello stabilire la tipologia delle prove d'esame (PEI e documento del 15 maggio) si esprima anche sul loro valore di equipollenza.

PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni/studenti con disabilità, di **PDP (Piano Didattico Personalizzato)** per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES.



Il PDP per gli alunni con DSA



È obbligatorio?

L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».

Chi lo redige?

È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

Quali vincoli?

Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.

Che ruolo ha la famiglia?

Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).

La normativa vigente ne definisce i contenuti?

I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.

Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?

La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.

Tratto da: www.erickson.it/



Le commissioni d'esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (P.D.P.), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che citiamo di seguito.

D.P.R. n. 122/2009, art.10 -Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA):

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. “



DM n.5669/2011 di attuazione della legge n.170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – nonché dalle Linee Guida allegate al citato Decreto ministeriale.

Il DM n.5669/2011 individua, quindi, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della Legge 170/2010, in base a quanto stabilito nell’art.1, *“le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università”*



In fase di predisposizione del documento del 15 maggio il consiglio di classe dovrà, quindi, inserire il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del DM n. 5669/2011:

“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”



I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che **hanno seguito un percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, come chiarisce l'art.23 comma 3 dell'OM n.350/2018, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.